



Associazione Nazionale
Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente
Edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

Allegato a deliberazione del consiglio c.le n.37 in data 12.10.2019

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

(articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 12.10.2019



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento dà attuazione all'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.¹

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria, la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, i quali sono tenuti a cooperare con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate tributarie relativamente alle quali il Comune è solo destinatario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

Ai fini del presente regolamento è in situazione di irregolarità tributaria il soggetto a carico del quale emerge un debito non saldato per tributi locali, anche a titolo di sanzione, derivante da omessa o infedele denuncia, oppure da parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, non sospeso amministrativamente o giudizialmente e di importo non inferiore a euro 150,00 (centocinquantaeuro).

Nel caso di attività svolta da una persona fisica la situazione di irregolarità è limitata alla posizione tributaria riferita allo svolgimento dell'attività stessa.

Art. 3

Effetti e procedure

Ai soggetti che esercitano attività commerciali, produttive o di servizi e che sono in posizione di irregolarità tributaria non sono rilasciate licenze, autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti assentivi concernenti l'esercizio di tali attività, né sono consentiti i relativi rinnovi.

Nel caso di irregolarità successiva al rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'ufficio competente notifica all'interessato comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di trenta giorni per la relativa regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei quindici giorni successivi l'ufficio competente emette e notifica provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

¹ Art. 15 ter del D.L.34/2019 (così come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019): "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.



Associazione Nazionale
Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincenze
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Qualora l'irregolarità non sia eliminata entro il predetto termine di novanta giorni, il titolo abilitativo viene revocato e, nel caso di attività avviata a seguito di segnalazione certificata, esse viene inibita.

I contribuenti potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate, se adottato, o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fidejussione bancaria o assicurativa, laddove il debito sia superiore a euro duemila, con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il venire meno della posizione di regolarità tributaria.

Per i tributi affidati a terzi la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi con le modalità definite in sede contrattuale.

Art. 4

Verifiche in caso di nuove istanze

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Art. 5

Verifica delle attività già autorizzate

In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza semestrale, l'ufficio Tributi provvede a inviare agli uffici competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni attive nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività l'elenco dei soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria.

Art. 6

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali soggetti affidatari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.